

OGGETTO: Presa d'atto ed esecuzione delle sentenze emesse dal Tribunale civile di Catania – sez. Lavoro, n.ri 1864 (rg 13123/23), 1817 (rg 4/24), 1863 (rg 1/24), 1872 (56/24), 1870 (rg 3/24), 1869 (rg 2/24) e 1865 (rg 13126/23) del 2026.

Dimostrazione della compatibilità economica
Conto: 2020203 rigo n. 40 del 2024

Settore Economico Finanziario

Si attesta che il costo di cui al presente atto ^{sarà} ~~è~~ stato registrato in contabilità generale ^{contestuale} ~~mentre al pagamento della competenza straordinaria~~

L'addetto al riscontro

Il Dirigente del Settore
Affari Economico – Finanziari
(Dott. Rosario Privitera)

Li. 19/08/26

DELIBERAZIONE N. 1436

Adottata nella seduta del 20/08/2026
dal Direttore Generale
dott. SALVATORE GIUFFRIDA

con l'intervento dei sig.ri:

Direttore Amministrativo Dott. Salvatore M. Torrisi

Direttore Sanitario Dott.ssa Diana Cinà

e con l'assistenza, quale segretario verbalizzante,

della Dott.ssa Giuliana Cardone

Sig. Carmelo Sciuto

Funzionario istruttoria
(Dott. Andrea Genovese)

Andrea Genovese

IL DIRETTORE GENERALE

Premessa la delibera n. 468 del 2024 con cui la deliberante Azienda si è determinata nel costituirsi in n.ro 7 giudizi instaurati con ricorso innanzi il Tribunale Civile di Catania, sezione Lavoro, dai dipendenti 1) A.M.C., rg n. 13123/2023, 2) F.A.S., rg n. 4/2024, 3) F.A., rg n. 1/2024, 4) M.L., rg n. 56/24, 5) P.C., rg n. 3/2024, 6) S.L., rg n. 2/2024, 7) S.G., rg n. 13126/23, affinché fosse accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento di sospensione per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale adottato nei loro confronti nonché la violazione della normativa in tema di obbligo di ricollocamento, conferendo, per ciascuno di essi e in considerazione dell'identità delle domande, l'incarico di rappresentanza e difesa all'avv.to Caruso Sebastiano;

Rilevato che i predetti giudizi hanno trovato conclusione, rispettivamente, nelle sentenze n.ri 1864, 1871, 1863, 1872, 1870, 1869 e 1865 del 2026, con cui il giudice del lavoro ha parzialmente rigettato i ricorsi in parola rilevando – in considerazione del mutato quadro normativo determinato dall'aggravarsi della situazione sanitaria *“che ha soppresso il potere/dovere del datore di lavoro, di adibire il lavoratore non vaccinato a mansioni non comportanti rischio di diffusione del contagio, potere/dovere che è rimasto circoscritto alla sola ipotesi di vaccinazione non effettuata a causa di accertato e documentato pericolo per la salute”* (cfr sentenze citate) - la legittimità dell'operato dell'Azienda per le mensilità successive all'entrata in vigore del D.L. 26 novembre 2021 n. 172 e accolto la domanda di risarcimento per violazione dell'obbligo di ricollocamento solo per alcuni periodi e, in dettaglio, in favore di:

- 1) A.M.C., matricola 69526, a titolo risarcitorio, l'importo corrispondente alle retribuzioni spettanti dal 3.11.2021 al 14.12.2021, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94 (sent. n. 1864/26);
- 2) F.A.S., matricola 73673, a titolo risarcitorio, l'importo corrispondente alle retribuzioni spettanti dal 18.10.2021 al 14.12.2021, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94 (sent. n. 1871/26);
- 3) F.A., matricola 24880, a titolo risarcitorio, l'importo corrispondente alle retribuzioni spettanti dal 8.10.2021 al 14.12.2021, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94 (sent. n. 1863/26);
- 4) M.L., matricola n. 73748, a titolo risarcitorio, l'importo corrispondente alle retribuzioni spettanti dal 27.10.2021 al 14.12.2021, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94 (sent. n. 1872/26);
- 5) P.C., matricola n. 78113, a titolo risarcitorio, l'importo corrispondente alle retribuzioni spettanti dal 8.10.2021 al 14.12.2021, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94 (sent. n. 1870/26);
- 6) S.L., matricola n. 73353, a titolo risarcitorio, l'importo corrispondente alle retribuzioni spettanti dal 8.10.2021 al 14.12.2021, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94 (sent. n. 1869/26);
- 7) S.G., matricola n. 69227, a titolo risarcitorio, l'importo corrispondente alle retribuzioni spettanti dal 3.11.2021 al 14.12.2021, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94 (sent. n. 1865/26);

Visto il prospetto elaborato dal Servizio Trattamento Economico del Personale, acquisito al fascicolo del proponente Servizio, contenente l'individuazione degli importi liquidati sulla base di quanto disposto in sentenza e riportati nella colonna D del documento rubricato *“all.to n.1 esecuzione sentenze”*, allegato alla presente costituendone parte;

Considerato che

- ai superiori importi devono essere sommati gli accessori di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94, calcolati sulla sorte capitale con decorrenza dalla data di deposito del ricorso fino alla pubblicazione della sentenza, evidenziati alla colonna G dell'allegato n. 1;
- trattandosi di impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione, tali maggiorazioni debbano essere calcolate applicando il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, previsto dell'art. 22, comma 36 legge 724/1994, secondo cui, qualora la rivalutazione monetaria sia superiore alla misura degli interessi legali, al ricorrente è riconosciuta solo la prima, viceversa, qualora maggiore siano gli interessi legali, sono riconosciuti unicamente quest'ultimi;
- sugli importi così determinati debbano essere calcolati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo (individuato nel 30/08/2026) come riportati nella colonna I dell'allegato n.1;

Ritenuto, in esecuzione della sentenza, di dover procedere al pagamento delle somme come sopra calcolate e complessivamente individuate alla L dell'allegato n. 1;

Su proposta del Funzionario della S.O.S. Servizio Legale che, con la sottoscrizione del presente atto apposta in calce, ne attesta la piena legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti, in esecuzione delle sentenze in oggetto, procedere al pagamento in favore dei ricorrenti individuati alla colonna A dell'all.to n. 1 degli importi indicati nella colonna L dello stesso documento.

Dare mandato al Settore Gestione Risorse del Personale di effettuare i suddetti pagamenti a mezzo della scheda beneficiari allo stesso destinata onerando il Settore Economico Finanziario, nel caso di mancata coincidenza tra gli Iban indicati dai ricorrenti e quelli presenti nella procedura in uso, di procedere ad autonomi mandati di pagamento, facendo gravare la spesa sul conto 2020203 rigo n. 40 del 2024.

Il Funzionario della S.O.S. Servizio Legale

Andrea Genovese
Andrea Genovese

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Diana Cina
Diana Cina

Il Direttore Amministrativo

Dott. Salvatore M. Torrisi
Salvatore M. Torrisi

Il Direttore Generale

Dott. Salvatore Giuffrida
Salvatore Giuffrida

Si certifica che la presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania, ai sensi dell'art. 53 L.R. 30/93 s.m.i. e dell'art. 32 della L. n. 69/2009.

Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Giuliana Cardone

Sig. Carmelo Sciuto
Carmelo Sciuto